

IL MERITO

Rapina/Furto/Violenza privata

La decisione

Rapporti fra rapina, furto e violenza privata - Derivazione del profitto dall'utilizzo della *res* e non dalla semplice condotta di sottrazione/impossessamento (C.p., artt. 610, 624, 624-*bis*, 628).

In tema di rapporti fra rapina, furto e violenza privata, affinché siano integrati i primi due delitti è necessario che il profitto perseguito dal reo derivi in modo diretto e immediato dall'utilizzo della res oggetto di sottrazione-impossessamento, e non già invece, meramente e indirettamente, dalla condotta di sottrazione-impossessamento, nel qual caso potrà eventualmente integrarsi la sola violenza privata (nel caso di specie, l'imputato aveva sottratto alla moglie le chiavi dell'autovettura e il telefono cellulare, al solo fine di impedirle un allontanamento, condotta derubricata da rapina/furto in violenza privata).

TRIBUNALE DI RIMINI, SEZ. PENALE, 16 luglio 2018 (dep. 9 ottobre 2018), BIANCHI, *Giudice monocratico* - M.M., *imputato*.

Un'interessante sentenza di merito sui rapporti fra rapina, furto e violenza privata

Con la sentenza annotata, il Tribunale di Rimini ha esaminato il tema dei rapporti fra rapina, furto e violenza privata, con particolare riferimento al nesso di derivazione tra il profitto, la condotta di sottrazione/impossessamento e l'utilizzo dell'oggetto sottratto.

In this judgment, the Rimini Criminal Court examined the relationship between robbery, theft and criminal coercion, focusing especially on the link between the profit, the conduct of appropriation and the use of the appropriated object.

SOMMARIO: 1. Il caso *sub judice*. - 2. La pronunzia di merito: i rapporti tra rapina, furto e violenza privata.

1. Il caso *sub judice*.

Nella vicenda oggetto di giudizio, l'imputato, nel corso di una concitata discussione con la ex compagna per ragioni concernenti la prole, aveva sottratto alla medesima le chiavi dell'autovettura e il telefono cellulare, al fine di impedirle di partire con l'automezzo in compagnia della figlioletta.

La Pubblica Accusa aveva, dunque, contestato al predetto il delitto di rapina ex art. 628 c.p., «perché, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza consistita nello strappare violentemente dalla mano sinistra della persona offesa le chiavi dell'autovettura di quest'ultima, si impossessava del dispositivo di accensione del veicolo», nonché il delitto di furto ex art. 624-*bis* c.p.,

«perché, al fine di trarne profitto, strappandolo dalla mano destra della persona offesa, si impossessava del suo telefono cellulare».

2. La pronunzia di merito: i rapporti tra rapina, furto e violenza privata

All'esito del giudizio di merito, il Tribunale di Rimini ha ritenuto di derubricare i fatti summenzionati dai delitti di cui agli artt. 624-*bis* e 628 c.p. al più lieve reato di violenza privata ex art. 610 c.p., così motivando.

Il reale intento che mosse l'imputato ad agire in modo violento contro la propria ex compagna consisteva, semplicemente, nell'impedire alla medesima di chiamare le Forze dell'Ordine per ragioni che il prevenuto riteneva ingiustificate e pretestuose.

Orbene, una interpretazione rigorosa e restrittiva degli artt. 624-*bis* e 628 c.p. non può che condurre a richiedere, vista la collocazione di tali reati fra i delitti contro il patrimonio, che il profitto perseguito dal reo derivi in modo diretto ed immediato dall'utilizzo della *res* oggetto di sottrazione/impossessamento, e non già invece – meramente e indirettamente – dalla condotta di sottrazione/impossessamento.

Ciò non esclude affatto che l'utilità perseguita, e se del caso conseguita, possa rivestire un carattere di soddisfazione anche solo morale, effimera e transeunte; significa soltanto pretendere che tale vantaggio o utilità sia ricavabile dal reato esclusivamente mediante l'*utilizzo* del bene oggetto della condotta illecita.

Poiché allora, ad esempio, nel presente caso l'imputato ben avrebbe potuto impedire alla persona offesa di partire con l'automobile con a bordo la figlioletta, anche semplicemente sedendosi egli stesso al posto del guidatore o impedirle di telefonare mettendole una mano davanti alla bocca, non è chi non veda come tali episodi debbano essere derubricati come fatti di violenza privata.

Invero, l'odierno prevenuto non ha tratto alcuna utilità, quand'anche soltanto di carattere morale e temporaneo, derivante *direttamente* dall'utilizzo delle chiavi dell'autovettura o, in ipotesi, dalla consultazione dei contenuti del cellulare della ex convivente, o semplicemente dall'uso di tale telefono; bensì egli, attraverso una sorta di "azione di disturbo", ha di fatto costretto con violenza la persona offesa ad "*omettere* qualche cosa", e cioè, nella specie, omettere di partire con l'automobile insieme alla figlia, e chiamare aiuto servendosi del proprio telefono cellulare.

In definitiva, nel caso in esame, ricorre la condotta tipica del reato di cui all'art. 610 c.p., consistente nel costringere la vittima a subire la volontà prevaricatrice dell'autore, in ciò concretandosi l'effetto lesivo dell'azione, tradottosi in questo caso nel limitare la libertà di movimento e la capacità di comunicare con terzi in capo alla persona offesa.

Ebbene, la decisione qui commentata appare particolarmente interessante, laddove il giudice, lungi dall'applicare le fattispecie di rapina e furto con strappo ex artt. 628 e 624-*bis* c.p. in modo formalistico e meccanico, si interroga su pregnanti profili di tipicità qualificatoria ed "ermeneutica" non sempre presi in adeguata considerazione dagli esponenti della Curia.

Come noto, l'art. 610 c.p. recita: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa».

L'art. 628 c.p., invece, punisce «chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene».

Premesso che entrambi i delitti *de quibus* richiedono l'esercizio di una minaccia o violenza (la rapina, però, richiede la violenza *alla persona*), la differenza tra le due fattispecie consiste precipuamente nel fatto che mentre nella rapina, tramite la condotta illecita, il soggetto attivo si impadronisce della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene (una sorta di "furto violento", dunque), nel più generico e "sussidiario" delitto di violenza privata l'agente si limita a «costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa».

Il crinale lungo il quale corre il *discrimen* tra le due ipotesi delittuose è molteplice.

In primis, la rapina richiede necessariamente la condotta violenta di sottrazione/impossessamento di *una cosa mobile altrui*; laddove manchi una *res* di tal genere, potrà al più ricorrere la violenza privata ex art. 610 c.p. (si veda, ad es., il caso dell'espianto di ovociti dall'utero di una donna, realizzato in ambiente ospedaliero contro la sua volontà, da parte del personale medico¹).

Inoltre, quand'anche sussista una cosa mobile oggetto di sottrazione, non vi sarà ancora rapina (e nemmeno furto) ma semplice violenza privata laddove la persona offesa sia stata costretta, seppur con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene per un uso meramente momentaneo, conservandone inoltre il controllo durante l'utilizzo, senza che l'agente consegua un autonomo possesso della cosa².

Viceversa, come correttamente osservato dal Tribunale di Rimini, non integra *discrimen* tra rapina e violenza privata il sol fatto che il profitto perseguito dall'agente abbia natura non strettamente economica ma solamente morale, ben potendo sussistere il delitto ex art. 628 c.p. anche in quest'ultimo caso, in

¹ Cass., Sez. Ferie, 17 agosto 2016, P.M. in proc. Antinori, in *Mass. Uff.*, n. 267990: a fronte di tale fattispecie, infatti, la Cassazione precisa che gli ovociti, benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione, fanno parte del circuito biologico dell'essere umano e non possono essere considerati "cose mobili" solo temporaneamente detenute dalla donna all'interno del suo corpo.

² Cass., Sez. V, 7 maggio 2013, Siragusa, in *Mass. Uff.*, n. 257102.

presenza di tutti gli altri elementi, oggettivi e soggettivi, della relativa fattispecie. Ciò premesso, con la sentenza qui in commento il giudice di merito ha messo in luce con estrema perspicuità un ulteriore importante requisito connotante il reato di rapina e costituente, al contempo, un *limen* con la contigua fattispecie prevista dall'art. 610 c.p.: affinché sussista la rapina – ma medesimo ragionamento varrà per il furto – è necessario che il fine di profitto (economico o morale) sia *eziologicamente* ed *offensivamente* ricollegato, in modo diretto e immediato, all'utilizzo della *res* oggetto di sottrazione/impossessamento; in assenza di tale nesso derivativo, laddove cioè pur sussista un potenziale profitto in capo al soggetto attivo, ma esso profitto non derivi dalla *res* in modo diretto e immediato (e cioè per il tramite della sua utilizzazione), non potrà dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 628 c.p. (e nemmeno il furto), ma al più la violenza privata.

In effetti, nel caso esaminato dal Tribunale, l'imputato aveva sì strappato dalle mani della persona offesa le chiavi dell'autovettura e il telefono cellulare, ma non già al fine di *adoperare direttamente* tale oggetti, bensì al solo scopo di *impedire* alla persona offesa di avviare il veicolo e di effettuare una telefonata: ecco, dunque, che in tal caso la vittima della condotta violenta non ebbe a subire un'aggressione *diretta* al proprio patrimonio o alla propria sfera patrimoniale, ma subì come unico effetto un certo *patì*, cioè il fatto di *non potere* avviare l'autoveicolo e *non potere* adoperare il cellulare, e ciò (peraltro) per un breve lasso di tempo.

Osservando, dunque, l'intero caso concreto con la dovuta attenzione, pur essendosi verificata una temporanea condotta di sottrazione/impossessamento di una *res* mobile, e pur avendo il soggetto agente perseguito un determinato fine di profitto, non sussiste una piena corrispondenza ermeneutico-offensiva tra fattispecie materiale e fattispecie incriminatrice, poiché nel caso di specie il profitto cui mirava l'imputato non transitò attraverso l'utilizzazione effettiva e approfittatrice delle cose sottratte (chiavi e telefono), ma si estrinsecò in un *aliud* che l'imputato avrebbe potuto ben ottenere anche tramite condotte alternative di carattere non aggressivo per il patrimonio, come ipotizzate in sentenza dal giudice procedente.

Per tale motivo, il “significato” della vicenda concreta *sub judice* non è quello di una vera e propria rapina né di un furto, delitti direttamente offensivi per il patrimonio, bensì di una semplice violenza privata, vale a dire una illecita compressione dell'altrui libertà personale, seppur perpetrata – si badi, *in modo contingente e accidentale* – attraverso una *apparente* condotta aggressiva per il patrimonio (*id est*: temporaneo trattenimento di chiavi e telefono).

GABRIELE CIVELLO